SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3866).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010 e n. 3859 del 12 marzo 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del sopra citato decreto-legge;

Visti gli articoli 151, comma 7 e 227, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;

Considerato che, in conseguenza delle gravose attività amministrative in cui sono stati impegnati i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per fronteggiare l'emergenza, si rende necessario prorogare, di sessanta giorni, i termini per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e del rendiconto relativo all'anno finanziario 2009;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui sono impegnati i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i medesimi Enti locali sono autorizzati, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e relativi allegati e la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009. Gli stessi comuni possono procedere al riequilibrio dell'eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009, con la procedura di cui all'art. 193 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A04833

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Modena Vittorio Israel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Modena Vittorio Israel, nato a Milano il 5 giugno 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato nell'agosto 2006 dall'«Albo degli ingegneri e architetti» di Israele, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che, ha conseguito nel 1992 il titolo accademico quadriennale di «Bachelor of Science» in ingegneria elettronica presso il «Technion» - Istituto israeliano di tecnologia di Haifa (Israele);

Considerato, inoltre, che ha conseguito il «Master of Science - in Urban and Regional Planning» presso lo stesso Istituto nel gennaio 1998;

Tenuto conto, altresì, che ha maturato esperienza professionale in laboratorio presso l'Istituto Technion;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009, in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Modena non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Preso atto che, nel corso della medesima conferenza è stata considerata la possibilità di valutare una eventuale richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione;

Vista l'istanza del sig. Modena volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che, vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Modena Vittorio Israel, nato a Milano il 5 giugno 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è subordinato al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie scritte e orali: *a)* Impianti per telecomunicazioni, *b)* Ingegneria gestionale.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale è respinta.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

10A04781

DECRETO 31 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Passalacqua Edgardo Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19 febbraio 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia de Cordoba», presso cui è iscritto dal 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che, ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel 1985;

Considerato, altresì, che ha conseguito l'omologazione della laurea argentina in Spagna e si è iscritto al «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos»;

Considerato, altresì, che ha documentato di possedere esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che, sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19 febbraio 1960, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Civil» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è subordinato al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (scritta e orale): *a)* Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

10A04782

DECRETO 31 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez De Oyague, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Lopez De Oyague Sara nata ad Alicante il 20 luglio 1984, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Biologia», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che, la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Biologia» conseguito in data 18 febbraio 2008, presso l'«Universidad de Alicante»;

Considerato, inoltre, che la richiedente ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che, la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A - come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Lopez De Oyague Sara, nata ad Alicante il 20 luglio 1984, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04783

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2010.

Autorizzazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 3, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 5 marzo 2008, di attuazione della decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre 2007, di non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che, il suddetto decreto dirigenziale ha stabilito che la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, fosse possibile fino al 20 marzo 2009;

Considerato che, l'utilizzo dell'1,3-dicloropropene rappresenta, ai fini del trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofloricola, una valida alternativa del bromuro di metile, che è sottoposto a rigide limitazioni di utilizzo a norma del protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato dall'Italia il 16 dicembre 1988;

Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni»;

Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di agricoltori e fumigatori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre, successivamente al termine del periodo dello smaltimento scorte, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene ritenuta efficace per il trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofrutticola e floricola;

Considerato che, il problema è stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 7 aprile 2009, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale della sostanza attiva 1,3-dicloropropene e dei relativi prodotti che la contengono, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dirigenziale 5 maggio 2009, con il quale i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, sono stati autorizzati per un periodo di centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, riportate nelle rispettive etichette;

Viste le domande presentate successivamente dalle associazioni di agricoltori e fumigatori e dalle imprese interessate, dirette ad ottenere la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il decreto dirigenziale 5 maggio 2009;

Considerato, altresì, che nella stessa riunione, la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, tenuto conto dell'ampio periodo di utilizzo dell'1,3-dicloropropene sui terreni in assenza di coltura, in base al periodo di reimpianti delle diverse colture, aveva espresso il parere favorevole affinché i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva potessero essere utilizzati per un ulteriore periodo di centoventi giorni, in relazione alle eventuali necessità rappresentate dal mondo agricolo;

Visto il decreto dirigenziale 1° settembre 2009, con il quale è stata prorogata l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreto dirigenziale 5 maggio 2009;

Considerato che, a livello comunitario il Notificante della citata sostanza attiva ha presentato successivamente alla decisione della Commissione di non inclusione 2007/619/CE, una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I, della direttiva 91/414/CE, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Tenuto conto che, la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha effettuato una valutazione dei dati aggiuntivi presentati dal Notificante a supporto della suddetta domanda d'inclusione, prendendo in considerazione in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva 1,3-dicloropropene che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, della direttiva 91/414/CE;

Considerato che, detta valutazione supplementare è stata successivamente esaminata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione UE sotto forma di rapporto scientifico;

Considerato che, il suddetto rapporto scientifico è in corso di esame da parte della Commissione UE e degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Viste le nuove richieste inoltrate da alcune associazioni di agricoltori e fumigatori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene;

Viste le istanze inoltrate dalle imprese interessate, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che, il problema è stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 5 marzo 2010, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva e dei relativi prodotti fitosanitari che la contengono;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati, per un periodo di centoventi giorni, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, indicate nelle etichette.

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari di seguito riportati devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, alle Imprese interessate.

Roma, 26 marzo 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3 dicloroprene autorizzati, per 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Decreto Legislativo 194/95

N. di registrazione	**Prodotto fitosanitario**	**Impresa**	**Data di registrazione**	**Scadenza registrazione**
14954	D-D SOIL	Kanesho Soil Treatment PRL/BVBA	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14955	CONDORSIS 97 II	Dow Agrosciences Italia s.r.l.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14956	TELONE 97 II	Dow Agrosciences Italia s.r.l.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14957	TELONE E	Dow Agrosciences Italia S.R.L.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14958	CONDORSISIS E	Dow Agrosciences Italia s.r.l.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14959	DIGEO II	Geofin S.P.A.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14960	GEOCLEAN CERTIS	Certis Europe B.V.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14961	PLANTONE 2	Plant Chem S.R.L.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14962	DIDICLOR L	Chemia S.P.A	26 marzo 2010	23 luglio 2010

D-D® SOIL

FUMIGANTE

Liquido volatile ad elevato contenuto di p.a. che, iniettato nel terreno, si trasforma in vapori tossici e, in tale forma, vi si diffonde. È un prodotto specifico per la lotta contro nematodi e anguillule, ma agisce anche contro insetti terricoli, millepiedi, talpe, semi di erbe infestanti. Inoltre riduce la carica dei germi di varie malattie fungine, che producono noti marciumi radicali. Il prodotto consente il "reimpianto" a breve scadenza del pesco, degli agrumi e della vite: un trattamento prima della messa a dimora delle piante elimina le cause che provocano il declino di queste colture quando succedono a e stesse.

D-D® SOIL

COMPOSIZIONE:

1,3-DICLOROPROPENE, puro g 92,5 (= 1119 g/l)
Composti correlati q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Infiammabile. Tossico per ingestione – Nocivo per inalazione e contatto con la pelle – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non gettare i residui nelle fognature - Durante le fumigazione usare un apparecchio respiratorio adatto – In caso d'incendio usare polvere chimica, schiuma, anidride carbonica - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità selle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVB
Boulevard de la Woluwe, 60
B-1200 Bruxelles (Belgio)

Distribuito da:
Certis Europe BV – Filiale Italiana
Via Guaragna, 3 – Saronno (VA)

Officine di produzione:
SOLVAY ALKALI GmbH – Rheinberg (Germania)
TERMINALES PORTUARIAS S.A. – Barcellona (Spagna) (1)

Registrazione del Ministero della Sanità n° del

Contenuto netto: litri 20 - 59 - 205* **Partita n.** ....

®archio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie, veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatiti irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.

Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le applicazioni di D-D SOIL debbono effettuarsi a profondità di cm 15-30 su terreno nudo e precedentemente ben sminuzzato e livellato. È consigliabile che il terreno presenti un grado di umidità simile a quello richiesto normalmente per la semina e una temperatura non inferiore ai 10°C e non superiore ai 25°C (la temperatura ottimale si aggira attorno ai 15°C). Tra la fine del trattamento e l'inizio delle semine o trapianti devono intercorrere almeno quattro settimane. Prima di seminare o trapiantare è indispensabile rimuovere ed arieggiare il terreno con zappature ed erpicature profonde in modo da liberarlo completamente dai vapori residui. Nel caso di "reimpianto" occorre procedere allo scasso totale del terreno, alla raccolta accurata delle radici portate in superficie e quindi alla fumigazione con le consuete modalità.

DOSI D'IMPIEGO

- Terreni mediamente infestati da nematodi: litri 14-17 (kg 17-20) per 1000m2.
- Terreni fortemente infestati da nematodi ed altri parassiti o di natura eccessivamente sciolta: litri 17-19 (kg 20-23) per 1000 m2. Per il controllo dei nematodi cisticoli si consigliano le dosi più alte, mentre per il controllo delle forme libere si suggeriscono le dosi più basse.
- "Reimpianti" del pesco: da litri 24 (kg 29) a litri 43 (kg 51) per 1000 M2, servendo le dosi più alte ai terreni particolarmente sciolti. Attendere 3-6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.
- Reimpianto della vite, affetta da degenerazione infettiva e degli agrumi: da litri 43 (kg 51) a litri 53 (kg 63) per 1000 m2. Attendere da 3 a 6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.

Attenzione: per evitare reinfestazioni non apportare sui terreni trattati terricci, spazzature o comunque materiali provenienti da aree infestate o sospette tali. La concimazione organica potrà sempre effettuarsi senza inconvenienti prima della fumigazione.

Nota – In tutti i casi, per essere sicuri che non permangono residui di D-D SOIL nel terreno, prima del reimpianto aver cura che una manciata di suolo prelevata alla profondità di 10-15 cm non lascia percepire l'odore del prodotto.

NON IMPIEGARE IN SERRA ED IN AMBIENTI CHIUSI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non deve essere impiegato in miscela con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ Non effettuare i trattamenti in vicinanza di piante arboree. Prima della messa a coltura effettuare una leggera lavorazione onde rimuovere eventuali vapori residui.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Far trascorrere almeno **28 GIORNI** tra il trattamento ed il reimpianto.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivante da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

(*) **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

(1) Solo confezionamento

CONDORSIS* 97 II

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di CONDORSIS 97 II
1,3 Dicloropropene g. 97 (=1178,5g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico per contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per la pelle e le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Stade (Germania)
Agrifomula - Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 60 - 80 - 100 - 200[1] litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: CONDORSIS 97 II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*) cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.
Coltivazioni erbacee: Terreni leggeri: 100-150 l/ha.
Terreni di medio impasto o leggermente forti: 150-190 l/ha.
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il **trattamento** va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta sul terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm fra loro alla profondità di:
a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l'impianto di colture erbacee
b) cm 25-35 per l'impianto di colture arboree.

Trattamento in pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento, il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.

Areazione del prodotto e semina-trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con CONDORSIS 97 II. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di CONDORSIS 97 II.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: far trascorrere almeno **28 giorni** tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:
- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e le loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.

I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18°C.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

[1]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della Sis

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

TELONE* 97 II

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di TELONE 97 II
1,3 Dicloropropene g. 97 (=1178,5g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acqatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Stade – Germania
Agriformula - Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 60 - 80 - 100 - 200[1] litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: TELONE 97 II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*) cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.
Coltivazioni erbacee: Terreni leggeri: 100-150 l/ha.
Terreni di medio impasto o leggermente forti: 150-190 l/ha.
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta sul terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm fra loro alla profondità di:
a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l'impianto di colture erbacee
b) cm 25-35 per l'impianto di colture arboree.

Trattamento in pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento, il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.

Areazione del prodotto e semina-trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui.
La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con TELONE 97 II. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di TELONE 97 II.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: far trascorrere almeno **28 giorni** tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:
- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e le loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.

I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18°C.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

[1] **ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

TELONE* E

Nematocida del terreno in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato)

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di TELONE E
1,3-Dicloropropene g. 94 (= 1161,8 g/l) ;
Coformulanti q b. a g. 100,0

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow Deutschland, OHG – Stade - Germania
Aventis - Cheste (Valencia) - Spagna

Taglie autorizzate: **20 – 50 – 60 – 200[(1)] litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE: TELONE E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo, usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. Per l'impiego in serra, fare precedere il rientro da idonea ventilazione. Dopo la rimozione del film plastico, per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo. Nel caso di perdite e spandimenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore. I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo. In caso di fuoriuscita accidentale, assorbire con sabbia o altri materiali assorbenti non combustibili e mettere in contenitori per lo smaltimento. Per grossi spargimenti, sbarrare l'area e consultare il produttore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: **TELONE E è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato).**

Dosi di applicazione: 150-250 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.
Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo e il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua mediante manichette fornite di gocciolatori lungo la linea, la distanza dei quali può variare a seconda del tipo di terreno, ma, generalmente, dovrebbe essere di 40-50 cm (con almeno 2-2,5 gocciolatori/m²). Il prodotto può essere applicato quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27° C. Per un migliore risultato, si consiglia comunque una temperatura superiore ai 10°C.
Nonostante l'applicazione di TELONE E debba essere eseguita solo mediante manichette, la preparazione del terreno riveste comunque una certa importanza. Al tempo del trattamento, il terreno deve essere ben lavorato, privo di zolle e di sostanze organiche indecomposte. Deve inoltre possedere il giusto grado di umidità come per la semina.
Il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua e la diluizione deve essere al 1,5-2 per mille. In nessun caso deve superare il valore massimo del 2 per mille, al fine di evitare eventuali problemi di corrosione delle attrezzature.
La distribuzione del volume di acqua deve essere frazionata e considerare tre momenti importanti:

- 2-3 giorni prima del trattamento con TELONE E, si distribuiscono in modo continuo 15-20 litri di acqua/m² (150-200 m³/ha). Tale operazione ha lo scopo di inumidire in modo uniforme il terreno e far sì che i nematodi salgano verso la superficie, in modo da renderli più facilmente raggiungibili dal prodotto.
- una volta inumidito il terreno, si procede all'applicazione di TELONE E, che viene applicato con un volume di acqua pari a 20-25 l/m² (200-250 m³/ha) e rispettando la diluizione del 1,5-2 per mille.
- al termine dell'applicazione, vengono immediatamente distribuiti 10-15 l/m² di acqua (100-150 m³/ha), che hanno lo scopo di lavare le tubazioni e spingere in profondità TELONE E. L'acqua ha inoltre l'importante funzione di veicolare TELONE E e mantenerlo in profondità nel terreno. I volumi d'acqua consigliati devono comunque essere tarati in funzione del tipo di terreno.

Si raccomanda di non usare contenitori, pompe o altre attrezzature di trasferimento realizzate in alluminio, zinco (incluso quello galvanizzato), magnesio, cadmio o loro leghe. In certe condizioni, TELONE E potrebbe essere molto corrosivo per tali materiali. PVC e CPVC esposti a soluzioni di TELONE E per periodi di tempo brevi (non più di 24 ore) e successivamente risciacquati, sono considerati compatibili. La distribuzione finale di acqua ha lo scopo di ripulire il sistema di distribuzione e di preservarlo da eventuali problemi di corrosione dovuti al contatto prolungato con TELONE E.
Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, si consiglia di applicare TELONE E attraverso manichetta (tubo forato) su suolo coperto da film plastico non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.
Semina-trapianto: la semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta almeno 28 giorni dopo il trattamento con TELONE E.

Compatibilità: TELONE E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Le eventuali miscele non garantiscono la completa efficacia del formulato TELONE E. Per quanto riguarda la concimazione, si consiglia di effettuarla in un periodo successivo alla fumigazione.

Fitotossicità: Essendo TELONE E fitotossico, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 15 giorni per l'eliminazione del film plastico e 28 giorni per le semine ed i reimpianti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

[(1)]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

CONDORSIS* E

Nematocida del terreno in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato)

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di CONDORSIS E
1,3-Dicloropropene g. 94 (= 1161.8 g/l) ;
Coformulanti q b. a g. 100,0

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow Deutschland, OHG – Stade - Germania
Aventis - Cheste (Valencia) - Spagna

Taglie autorizzate: **20 – 50 – 60 – 200[(1)] litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. **Terapia:** allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito, gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE: CONDORSIS E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo, usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. Per l'impiego in serra, fare precedere il rientro da idonea ventilazione. Dopo la rimozione del film plastico, per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo. Nel caso di perdite e spandimenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore. I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo. In caso di fuoriuscita accidentale, assorbire con sabbia o altri materiali assorbenti non combustibili e mettere in contenitori per lo smaltimento. Per grossi spargimenti, sbarrare l'area e consultare il produttore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: **CONDORSIS E è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato).**

Dosi di applicazione: 150-250 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo e il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua mediante manichette fornite di gocciolatori lungo la linea, la distanza dei quali può variare a seconda del tipo di terreno, ma, generalmente, dovrebbe essere di 40-50 cm (con almeno 2-2.5 gocciolatori/m²). Il prodotto può essere applicato quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27° C. Per un migliore risultato, si consiglia comunque una temperatura superiore ai 10°C.

Nonostante l'applicazione di CONDORSIS E debba essere eseguita solo mediante manichette, la preparazione del terreno riveste comunque una certa importanza. Al tempo del trattamento, il terreno deve essere ben lavorato, privo di zolle e di sostanze organiche indecomposte. Deve inoltre possedere il giusto grado di umidità come per la semina.

Il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua e la diluizione deve essere al 1,5-2 per mille. In nessun caso deve superare il valore massimo del 2 per mille, al fine di evitare eventuali problemi di corrosione delle attrezzature.

La distribuzione del volume di acqua deve essere frazionata e considerare tre momenti importanti:

- 2-3 giorni prima del trattamento con CONDORSIS E, si distribuiscono in modo continuo 15-20 litri di acqua/m² (150-200 m³/ha). Tale operazione ha lo scopo di inumidire in modo uniforme il terreno e far sì che i nematodi salgano verso la superficie, in modo da renderli più facilmente raggiungibili dal prodotto
- una volta inumidito il terreno, si procede all'applicazione di CONDORSIS E, che viene applicato con un volume di acqua pari a 20-25 l/m² (200-250 m³/ha) e rispettando la diluizione del 1,5-2 per mille
- al termine dell'applicazione, vengono immediatamente distribuiti 10-15 l/m² di acqua (100-150 m³/ha), che hanno lo scopo di lavare le tubazioni e spingere in profondità CONDORSIS E. L'acqua ha inoltre l'importante funzione di veicolare CONDORSIS E e mantenerlo in profondità nel terreno. I volumi d'acqua consigliati devono comunque essere tarati in funzione del tipo di terreno.

Si raccomanda di non usare contenitori, pompe o altre attrezzature di trasferimento realizzate in alluminio, zinco (incluso quello galvanizzato), magnesio, cadmio o loro leghe. In certe condizioni, CONDORSIS E potrebbe essere molto corrosivo per tali materiali.

PVC e CPVC esposti a soluzioni di CONDORSIS E per periodi di tempo brevi (non più di 24 ore) e successivamente risciacquati, sono considerati compatibili. La distribuzione finale di acqua ha lo scopo di ripulire il sistema di distribuzione e di preservarlo da eventuali problemi di corrosione dovuti al contatto prolungato con CONDORSIS E.

Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, si consiglia di applicare CONDORSIS E attraverso manichetta (tubo forato) su suolo coperto da film plastico non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.

Semina-trapianto: la semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta almeno 28 giorni dopo il trattamento con CONDORSIS E.

Compatibilità: CONDORSIS E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Le eventuali miscele non garantiscono la completa efficacia del formulato CONDORSIS E. Per quanto riguarda la concimazione, si consiglia di effettuarla in un periodo successivo alla fumigazione.

Fitotossicità: Essendo CONDORSIS E fitotossico, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 15 giorni per l'eliminazione del film plastico e 28 giorni per le semine ed i reimpianti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

[(1)] **ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato dellA Sis

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

DIGEO II

NEMATOCIDA DEL TERRENO E PER REIMPIANTIDI VITE, PESCO ED AGRUMI
LIQUIDO EMULSIONABILE

Partita n°.....

COMPOSIZIONE
1,3-dicloropropene puro.......g 97 (1178,5 g/l)
Coformulanti....q.b. a g 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio:
Infiammabile; Nocivo per inalazione; Tossico a contatto con la pelle e per ingestione; Irritante per le vie respiratorie e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

Consigli di prudenza: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

GEOFIN S.P.A.
Via Crear, 15 – Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Geofin S.p.A.
Via Crear, 15
37050 MAZZANTICA DI OPPEANO (VR)
Partita IVA: 0280370 023 2

Contenuto netto: litri 10-20-50-60-80-100-200(*)
Officina di produzione:
Dow Agrosciences – Stade (Germania)

Registrazione Ministero della Salute n° del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi. avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie, veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico, tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Digeo II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.

Coltivazioni erbacee : Terreni leggeri : 100-150 l/ha; Terreni di medio impasto o leggermente forti : 150-190 l/ha
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni)di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è tra i 5e i 27 °C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanza organiche indecomposte, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta sul terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm fra loro alla profondità di:

a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per per l'impianto di colture erbacee.
b) cm 25-35 per l'impianto di colture arboree.

Trattamento in pieno campo
Per il trattamenti di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale scendendo lungo i coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento, il terreno deve essere rollato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.

Aerazione del prodotto e semina-trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina ed il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'aerazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con Digeo II. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (33 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di Digeo II.

COMPATIBILITA' : il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ : i vapori del prodotto sono fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

NOCIVITÀ : Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo di Sicurezza : far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:
- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.

I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18 °C.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.
Avvertenza limitata alla sola taglia da Litri 200:
(*) lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

GEOCLEAN® CERTIS

FUMIGANTE

Liquido volatile ad elevato contenuto di p.a. che, iniettato nel terreno, si trasforma in vapori tossici e, in tale forma, vi si diffonde. È un prodotto specifico per la lotta contro nematodi e anguillule, ma agisce anche contro insetti terricoli, millepiedi, talpe, semi di erbe infestanti. Inoltre riduce la carica dei germi di varie malattie fungine, che producono noti marciumi radicali. Il prodotto consente il "reimpianto" a breve scadenza del pesco, degli agrumi e della vite: un trattamento prima della messa a dimora delle piante elimina le cause che provocano il declino di queste colture quando succedono a e stesse.

GEOCLEAN® CERTIS

COMPOSIZIONE:
1,3-DICLOROPROPENE, puro g 92,5 (= 1119 g/l)
Composti correlati q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Infiammabile. Tossico per ingestione – Nocivo per inalazione e contatto con la pelle – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Può provocare sensibiliz zazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non gettare i residui nelle fognature - Durante le fumigazione usare un apparecchio respiratorio adatto – In caso d'incendio usare polvere chimica, schiuma, anidride carbonica - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità selle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

Titolare della registrazione
Certis Europe BV – Filiale Italiana
Via Guaragna, 3 – Saronno (VA)

Officine di produzione:
SOLVAV ELECTROLYSE France S.A. – Tavaux (Francia)
SOLVAY ALKALI GmbH – Rheinberg (Germania)
Officina di confezionamento:
TERMINALES PORTUARIAS S.A. – Barcellona (Spagna)

Registrazione del Ministero della Salute n.......... del ....

Contenuto netto: litri 20 - 59 - 205* **Partita n. ....**

Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie, veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatiti irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Le applicazioni di GEOCLEAN® CERTIS debbono effettuarsi a profondità di cm 15-30 su terreno nudo e precedentemente ben sminuzzato e livellato. È consigliabile che il terreno presenti un grado di umidità simile a quello richiesto normalmente per la semina e una temperatura non inferiore ai 10°C e non superiore ai 25°C (la temperatura ottimale si aggira attorno ai 15°C). Tra la fine del trattamento e l'inizio delle semine o trapianti devono intercorrere almeno quattro settimane. Prima di seminare o trapiantare è indispensabile rimuovere ed arieggiare il terreno con zappature ed erpicature profonde in modo da liberarlo completamente dai vapori residui. Nel caso di "reimpianto" occorre procedere allo scasso totale del terreno, alla raccolta accurata delle radici portate in superficie e quindi alla fumigazione con le consuete modalità.

DOSI D'IMPIEGO
- Terreni mediamente infestati da nematodi: litri 14-17 (kg 17-20) per 1000m2.
- Terreni fortemente infestati da nematodi ed altri parassiti o di natura eccessivamente sciolta: litri 17-19 (kg 20-23) per 1000 m2. Per il controllo dei nematodi cisticoli si consigliano le dosi più alte, mentre per il controllo delle forme libere si suggeriscono le dosi più basse.
- "Reimpianti" del pesco: da litri 24 (kg 29) a litri 43 (kg 51) PER 1000 M2, servendo le dosi più alte ai terreni particolarmente sciolti. Attendere 3-6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.
- Reimpianto della vite, affetta da degenerazione infettiva e degli agrumi: da litri 43 (kg 51) a litri 53 (kg 63) per 1000 m2. Attendere da 3 a 6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.

Attenzione: per evitare reinfestazioni non apportare sui terreni trattati terricci, spazzature o comunque materiali provenienti da aree infestate o sospette tali. La concimazione organica potrà sempre effettuarsi senza inconvenienti prima della fumigazione.

Nota – In tutti i casi, per essere sicuri che non permangono residui di GEOCLEAN® CERTIS nel terreno, prima del reimpianto aver cura che una manciata di suolo prelevata alla profondità di 10-15 cm non lascia percepire l'odore del prodotto.

NON IMPIEGARE IN SERRA ED IN AMBIENTI CHIUSI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non deve essere impiegato in miscela con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ Non effettuare i trattamenti in vicinanza di piante arboree. Prima della messa a coltura effettuare una leggera lavorazione onde rimuovere eventuali vapori residui.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Far trascorrere almeno **28 GIORNI** tra il trattamento ed il reimpianto.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivante da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

(*) Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

PLANTONE 2

NEMATOCIDA IN LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
1,3 Dichloropropene puro
gr 97 = 1.178,5 gr/lt
Coformulanti ed inerti
qb a 100

TOSSICO

PERICOLOSO
PER L' AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile. Tossico per ingestione. Nocivo per inalazione. Tossico a contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Irritante per le vie respiratorie. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi adatti. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE :
PLANT CHEM srl
Corso Porta Borsari 1/A - 37121 VERONA

OFFICINA DI PRODUZIONE :
SIMONIS Industrie en Handelsonderneming Doetinchem Holland;

REGISTRAZIONE n° del del Ministero della Salute

Confezione da lt 200

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomiogalia, ittero.
Apparato respiratorio : dispnea, tosse, edema polmonare.
Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia : allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolasi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica.
Ospedalizzazione.
Contattare un centro antiveleni.
USI AUTORIZZATI E MODALITÀ DI IMPIEGO :
Il preparato libera il terreno da tutte la specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (Meloydogine spp.) cisti (Heterodera spp.) lesioni (Pratylenchus spp.) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.
COLTIVAZIONI ERBACEE :
- da 100 a 150 l/ha per terreni leggeri
- da 150 a 190 l/ha per terreni di medio impasto o leggermente forti
COLTIVAZIONI ARBOREE :
- da 330 a 475 l/ha per il reimpianto dopo breve periodo (1 o 2 anni) di vite, pesco, agrumi.
Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate sulle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno e presenza di nematodi o cisti.
Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo.
Il prodotto può essere applicato durante l' anno quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecom-poste, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta nel terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30 – 40 cm fra loro alla profondità di:
- cm 15 – 25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l' impianto di colture erbacee.
- cm 25 – 35 per impianto di colture arboree.
TRATTAMENTO IN PIENO CAMPO : Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato e irrigato, onde evitare l' evaporazione del prodotto.
AREAZIONE DEL PRODOTTO E SEMINA – TRAPIANTO : Ad una distanza di 7 – 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno dal vapore residuo.
La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l' areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con PLANTONE 2. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha9 attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore del prodotto.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA.
OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
COMPATIBILITÀ : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITÀ : Essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.
INTERVALLO DI SICUREZZA :
Far trascorrere almeno 28 giorni fra il trattamento e semina e reimpianti.
Attenzione : durante le fasi di caricamento del prodotto, di verifica del trattamento e di aerazione del terreno utilizzare maschera semifacciale equipaggiata con filtro idoneo per vapori organici.
Impedire l' accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
AVVERTENZE :
- È vietato l' impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere , in modo idoneo, a vietare l' accesso in zona trattamenti, alle persone non adeguatamente protette per tutto l' intervallo di agibilità : 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.
- I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18° C.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Lo stoccaggio da parte dell' utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Prodotto da B.V. Industrie- en Handelsonderneming SIMONIS

Distribuito da Plant Chem srl

DIDICLOR L

NEMATOCIDA LIQUIDO

DIDICLOR L
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
1,3 Dicloropropene puro .... g 97 (= 1107 g/l)
Prodotti correlati .... q.b. a 100

FACILMENTE INFIAMMABILE

Frasi di Rischio :
Facilmente infiammabile;
Tossico per ingestione;
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

TOSSICO

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 250;
Litri 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 – 200(*)

Riferimento partita : *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico.
Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC : cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi.
La comparsa di questi sintomi e' tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia : allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

Il DIDICLOR L combatte tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ecc., ed in generale tutte le anguillule che attaccano colture floreali, tabacco, fragola, patata, barbabietola, ortaggi, vite, pesco, agrumi, vivai.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- Terreni leggeri destinati a coltivazioni erbacee : 15 - 20 ml/mq
- Terreni di medio impasto o leggermente forti destinati a coltivazioni erbacee: .... 20 - 25 ml/mq

Terreni destinati a coltivazioni arboree : per il reimpiantamento dopo breve periodo (1 - 2 anni) di vite, pesco, agrumi e nei vivai di alberi da frutto : 40 - 60 ml/mq

Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno e presenza di nematodi e cisti. Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il DIDICLOR L può essere applicato durante tutto l'anno quando la temperatura del terreno è fra i 10 °C ed i 25 °C.
Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte; inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il DIDICLOR L si inietta nel terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici. Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30 - 40 cm fra loro e alla profondità di :

a) cm 15 - 25 (in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare), per l'impianto delle colture erbacee;
b) cm 25 - 35 per impianto di colture arboree. Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del DIDICLOR L.

Areazione del terreno e semina. Trapianto

Avvertenza : chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA O IN AMBIENTI CHIUSI
COMPATIBILITÀ : Il DIDICLOR L va impiegato da solo.

NOCIVITÀ : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento e il reimpianto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alla sola confezione da litri 200 :
" Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto"

10A04832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dagmar Catharina M. Lemmers, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007, che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza della sig.ra Dagmar Catharina M. Lemmers, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei titoli di studi denominati «Diploma di Beroepsonderwijs - Kwalificatie Schoonheids specialist e diploma di Beroepsonderwijs - Kwalificatie Voerverzorging», rilasciati a seguito di un corso di formazione della durata di cinque anni, dal Centro regionale di formazione riconosciuto dallo Stato olandese, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)*, dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che, il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento dei titoli di «Diploma di Beroepsonderwijs - Kwalificatie Schoonheids specialist e diploma di Beroepsonderwijs - Kwalificatie Voerverzorging» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che, il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in forma autonoma, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

I titoli professionali di diploma di «Beroepsonderwijs - Kwalificatie Schoonheids specialist e diploma di Beroepsonderwijs - Kwalificatie Voerverzorging» conseguito, dalla sig.ra Dagmar Catharina M. Lemmers, nata a Nijmegen (Olanda) il 21 maggio 1986, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A04779

DECRETO 31 marzo 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, agli articoli 34 e 35, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, ed in particolare dagli articoli 44 e 46 relativi all'istituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle «Speciali Commissioni»;

Considerato che, il 31 marzo 2010, si concluderà il periodo di validità di quattro anni del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle Speciali Commissioni costituiti con decreto n. 3/2006 del 23 marzo 2006;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come novellato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, che prevede come componenti di diritto i direttori pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro, del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria provinciale dello Stato di Lucca e della sede provinciale INPS;

Formulata sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio, la ripartizione tra i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'INPS, e interpellate in proposito tutte le organizzazioni sindacali interessate;

Rilevata dalle comunicazioni delle stesse organizzazioni sindacali e dai dati in possesso di questo Ufficio, l'effettiva rappresentatività in sede provinciale delle organizzazioni stesse, alla stregua dei parametri oggettivi riconosciuti validi sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrativa, quale appunto in particolare la consistenza numerica degli iscritti, la partecipazione ad organismi collegiali, il potere effettivo di partecipazione alla contrattazione collettiva, la presenza nei vari settori economici, la partecipazione all'attività conciliativa delle controversie individuali e collettive, la diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

Considerato che, l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha predeterminato i settori relativi ai lavoratori autonomi, includendovi i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Considerato che, quanto ai tre posti riservati ai datori di lavoro, uno va attribuito al settore industriale, mentre i rimanenti vanno attribuiti agli altri settori presenti in provincia ed in particolare alle associazioni con preminente carattere datoriale;

Ritenuto che detti due posti vanno attribuiti ai settori commercio e agricoltura, rimanendo escluso l'artigianato che entra nel Comitato in rappresentanza del lavoro autonomo, di cui è prevalentemente espressione, svolgendo inoltre un'attività preminentemente diretta alla produzione di beni e servizi come l'attività industriale;

Ritenuto che, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito provinciale, sono le seguenti, ciascuna secondo un proprio grado di rappresentatività così come risulta dai dati in possesso dell'Ufficio e dagli elementi forniti dalle singole associazioni;

Per quanto riguarda i lavoratori:

CGIL, CISL, UIL e UGL;

CIDA relativamente ai dirigenti d'azienda;

Per quanto riguarda i datori di lavoro:

nel settore agricoltura l'Unione provinciale agricoltori, la Confederazione nazionale coltivatori diretti e la Confederazione italiana agricoltori;

nel settore industriale l'Associazione industriali della provincia di Lucca;

nel settore commerciale e turistico l'Associazione del commercio e turismo della provincia di Lucca (Confcommercio) e la Confesercenti;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi:

nel settore artigianale l'Associazione libera artigiani (Confartigianato) e l'Associazione artigiani (CNA);

nel settore esercenti attività commerciali l'Associazione commercio e turismo (Confcommercio) e la Confesercenti;

nel settore agricolo la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e la Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle singole organizzazioni sia per il Comitato provinciale I.N.P.S. che per le Speciali Commissioni;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale presso la sede provinciale INPS di Lucca ed è così composto:

Componenti di diritto:

1. il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca;
2. il Direttore pro-tempore del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato di Lucca;
3. il Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Lucca;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

BERTOLUCCI Marino	CGIL
FRANCESCONI Paola	
PIERONI Ivana	
FRANCHI Gilberto	

BIAGINI Enrico	CISL
CATARSI Ugo	
MENESINI Rolando	
SANTONI Massimo	

PICCHI Alessandra	UIL

GALLI Gianfranco	UGL

VILLANI Pietro	CIDA

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

PIANEZZI Elio	Associazione Industriali
COTURRI Giancarlo	Associazione Commercio e Turismo
DATI Antonio	Unione Provinciale Agricoltori

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

BENIGNI Giovanni	Associazione Commercio e Turismo
FAVILLA Roberto	Associazione Libera Artigiani
GIORGI Sonia	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

Sono altresì ricostituite le "SPECIALI COMMISSIONI" di cui all'art. 46, co. 3, Legge 88/89 con la seguente composizione:

Componenti di diritto:
1. il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca; 2. il Direttore pro-tempore del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato di Lucca; 3. il Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Lucca;

COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

GIORGI Sonia	Coldiretti - PRESIDENTE
LOCCI Stefano	Coldiretti
FURLANETTO Antonio	Coldiretti
CIARDELLA Daniele	CIA
GIANNELLI Luciano	CIA

COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI

FAVILLA Roberto	Confartigianato- PRESIDENTE
CERAGIOLI Silvano	Confartigianato
DELLA BIDIA Federico	Confartigianato
BROGI Oriano	CNA
MICHELUCCI Giuliano	CNA

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

BENIGNI Giovanni	Confcommercio - PRESIDENTE
GIUNTINI Dante	Confcommercio
CHIFENTI Oriano	Confcommercio
RAGGHIANTI Enrico	Confesercenti
CERRAI Alessandro	Confesercenti

Il Comitato e le Speciali Commissioni hanno la durata di quattro anni a decorrere dal 01/04/2010. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Lucca, 31 marzo 2010

Il direttore provinciale: SARTI

10A04803

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 marzo 2010.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che: «Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;

Tenuto conto che, il primo comma, opera un rinvio al potere dell'Autorità di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, però, che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorità di vigilanza revocherà l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvederà al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1994 del Ministro delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario provinciale di Foggia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 270 del 4 giugno 2007 con il quale l'avv. Gaetano Prencipe è stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Foggia, in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009, in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Considerato che con sentenza n. 263/2008 del 18 febbraio 2008, la Corte di cassazione ha cassato, con rinvio, il concordato ex art. 214 L.F. presentato dal Consorzio agrario di Foggia, ed omologato con sentenza n.1299/03 dalla Corte d'appello di Bari, con il conseguente ritorno del Consorzio allo stato di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto che, il commissario liquidatore, nell'incarico dal 2007, non ha presentato una nuova proposta di concordato ma ha riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte d'appello di Bari e che il contenuto della sentenza della Corte d'appello, non potrà che essere applicativo del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte di cui in seguito;

Considerato che, la proposta di concordato, rigettata con sentenza n. 97/2001 dal Tribunale di Foggia, pur se approvata con sentenza n. 1299 del 31 novembre 2003 dalla Corte d'appello di Bari, non tiene conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7263/2008 del 18 febbraio 2008, e precisamente:

«nella liquidazione coatta amministrativa, le peculiarità della disciplina di approvazione di concordato nell'art. 214, r.d. 16 marzo 1942, n. 167, e in particolare la sottoposizione preventiva della proposta di concordato all'autorizzazione dall'autorità di vigilanza, e la sua sottrazione all'approvazione del ceto creditorio non si traducono nell'affermazione della preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'impresa su quello dei creditori alla soddisfazione delle loro ragioni, sicché, solo qualora le prospettive di soddisfazione dei creditori, offerte dal concordato con la conservazione dell'impresa *in bonis* siano almeno equivalenti a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione di concordato può essere approvato, nonostante l'opposizione dei creditori medesimi»;

Considerato che, nonostante la permanenza nell'incarico a decorrere dall'anno 2007, l'avv. Prencipe non ha ritenuto di sottoporre all'Autorità di vigilanza soluzioni atte alla definizione della procedura ma ha semplicemente riproposto la richiesta di approvazione dello stesso concordato, non aderente al dettato della Suprema Corte;

Considerato che, con la riassunzione del giudizio, alla luce della citata sentenza della Corte di cassazione con rinvio della proposta concordatizia alla Corte d'appello di Bari, il Consorzio agrario di Foggia non può non essere considerato rientrante nella fattispecie prevista dal quinto periodo del primo comma, dell'art. 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Ritenuto che, la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza;

Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtù delle quali all'Autorità di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunità di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;

Tenuto conto che, trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, ai sensi del quinto periodo del primo comma, dell'art. 9, della legge n. 99/2009, non ha presentato una nuova proposta di concordato in grado di far superare al Consorzio lo stato di insolvenza, atteso che la mera riassunzione della proposta precedente non potrà che incontrare il rigetto della Corte d'appello;

Ritenuto che, la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;

Rilevato che, pertanto, la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore si pongono come atti vincolati dalla legge e che, comunque, la mancata presentazione di una nuova proposta concordatizia non può non essere considerata come fatto non positivo per la gestione del Consorzio;

Vista la nota n. 16372 dell'8 febbraio 2010, con la quale l'Autorità di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio;

Considerata la necessità di assicurare al Consorzio in questione una più proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza;

Considerato che, con nota n.1874, in data 13 gennaio 2010, è stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma, della legge n. 99/2009, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 28 gennaio 2010;

Preso atto in particolare che, sulla base di quanto dichiarato dall'avv. Principe nelle controdeduzioni formulate rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'udienza di precisazione delle conclusioni relative alla riassunzione del giudizio è stata fissata per il 6 marzo 2012 e che la probabile definizione dell'intera controversia processuale non potrà che aver luogo entro il 2015, mentre invece l'art. 9, terzo comma, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è finalizzato a consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro un termine ravvicinato;

Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dall'avv. Principe nelle succitate controdeduzioni la Corte d'appello dovrà «uniformarsi al principio di diritto enunciato in motivazione» dalla Suprema Corte e non già semplicemente ispirarsi al medesimo;

Tenuto conto che la perizia tecnico-contabile predisposta dal dott. Ferruccio Castagnazzo e con la quale l'avv. Principe ritiene di poter integrare, in sede di riassunzione del giudizio, la proposta di concordato già cassata dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 97/2001 e dalla Suprema Corte, si rivela inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;

Preso atto, che questa Amministrazione, per ben due volte, con nota n. 76297 del 30 guigno 2009 e con nota n. 91584 del 5 agosto 2009, ha invitato l'avv. Principe a valutare l'opportunità di presentare una nuova proposta di concordato, sia durante l'*iter* legislativo che ha condotto all'emanazione della legge n. 99/2009, sia successivamente all'entrata in vigore della medesima legge e che l'avv. Principe ha ritenuto di riassumere il giudizio sulla base della proposta concordatizia già valutata negativamente in primo grado e sulla quale la Corte di cassazione ha formulato una sentenza cassatoria con rinvio davanti alla Corte d'appello;

Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dall'avv. Principe risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Michelangelo Basta;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Michelangelo Basta delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Michelangelo Basta, nato a Manfredonia il 9 dicembre 1967, ed ivi residente è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia in sostituzione del commissario in carica, avv. Gaetano Principe, il quale contemporaneamente, cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 marzo 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A04780

DECRETO 29 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «BKN Fiduciaria S.p.A.» e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1 ° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il provvedimento dell'8 settembre 2004, con il quale la società «BKN Fiduciaria S.p.A.», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04102160969, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 marzo 2010, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciarie rilasciata alla società «BKN Fiduciaria S.p.A.», con sede in Milano, codice fiscale e iscrizione R.I. n. 04102160969, è stata revocata;

Considerato che, il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «BKN Fiduciaria S.p.A.», alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «BKN Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Milano, codice fiscale e iscrizione R.I. n. 04102160969, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. prof. Bernardo Draghetti, nato a Firenze il 16 dicembre 1964, con studio in Milano, corso Venezia, 3.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04785

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Passerini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1, comma 1;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Elena Passerini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Filología Hispánica»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc» in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, la differenza di durata della formazione è compensata dalla documentata esperienza professionale di insegnamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che la differenza di durata della formazione professionale posseduta dall'interessato è compensata dall'insieme delle attività svolte;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e letterature straniere» rilasciata il 5 aprile 2001 dall'Università degli studi di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica - CAP» conseguito nell'anno accademico 2006/2007 presso l'Institut de Ciències de l'Educació dell'Universitat de Barcelona (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Elena Passerini, cittadina italiana nata a Verona il 10 settembre 1965, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di abilitazione e di concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A04805

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio Centro enologico meridionale di Italo De Luca, ubicato in Ortona (Chieti), via SP 538 km 7,400 Caldari Stazione, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 marzo 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro enologico meridionale di Italo De Luca, ubicato in Ortona (Chieti), via SP 538 km 7,400 Caldari Stazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi organici (0,375 - 3 g/L (acidi lattico e malico) 0,5- 4 g/L(tartarico), 0,2-2 g/L (citrico))	OIV MA-F-AS313-16-ORGION 2009 Rev. 8
Acidità fissa (3 - 12 g/L)	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale (3 - 12 g/L)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile (0,06 - 1,50 g/L)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico (40 - 400 mg/L)	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 p.to 2
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride Solforosa (7- 300 mg/L)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3
Calcio (20 - 100 mg/L)	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CARCHR 2009 p.to 4
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (0,030 - 1,200 g/L)	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 p.to 4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 p.to 4
Ferro (1,0 - 5,0 mg/L)	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009 p.to 2
Glucosio e fruttosio (0,4 - 80 g/L)	OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2009
Litio (0,02 - 1 mg/L(litio) 2,5 - 12,5 g%L (litio cloruro))	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. XXX
Magnesio (20 - 100 mg/L)	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (0,98000 - 1,40000 g/cm3)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.B
Metanolo (0,05 - 0,40 mL%mL)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 p.to 2
Ocratossina-A (0,5 - 3 mg/L)	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH (2,00 - 7,00)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Potassio (664 - 2000 mg/L)	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009 p.to 3
Rame (0,25 - 1,25 mg/L)	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio (0,2- 2 g/L)	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Sodio (17 - 50 mg/L)	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 p.to 3
Solfati (0,200 - 2,300 g/L)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 p.to 2
Sovrapressione (0-600 kPa)	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino (10- 75 ° Brix)	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolmetrico volumico potenziale (0,09 - 15 mL%mL)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + Reg. CE 1234/2007 all. III p.to 14 + all. XI ter p.to 15

Titolo alcolmetrico volumico totale (5 - 20 mL%mL)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.B + Reg. CE 1234/2007 all. III p.to 15 + All. XI ter p.to 15
Titolo alcolometrico (0,05 - 13 mL%g)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. II
Titolo alcolometrico volumico (0,05 - 20% vol)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.B
Titolo alcolometrico Volumico (14 - 65 mL%mL)	Reg. CE 2870/2000 all. I, par B
Umidita' (1 - 98 g%g)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. I
Zinco (0,2 - 1,00 mg/L)	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori (1,5 - 25 g%g)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. III
Zuccheri riduttori (1,5 - 250 g/L)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A04789

DECRETO 16 aprile 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Collio intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela, al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Collio Goriziano» o «Collio».

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Collio Goriziano” o “Collio”

Art. 1.
Denominazione vini

1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Collio Goriziano" o "Collio" Bianco;
"Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay;
"Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia (da Malvasia istriana b.);
"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau;
"Collio Goriziano" o "Collio" Picolit;
"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco;
"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio;
"Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla;
"Collio Goriziano" o "Collio" Riesling (da Riesling renano);
"Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico;
"Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon;
"Collio Goriziano" o "Collio" Friulano (da Tocai friulano);
"Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico;
"Collio Goriziano" o "Collio" Rosso;
"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet;
"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc;
"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon;
"Collio Goriziano" o "Collio" Merlot;
"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero.
2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione "riserva", se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 7.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana b.);
Muller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Friulano (da Tocai friulano);

Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, almeno l'85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, anche altre uve provenienti dai vitigni con bacca di colore analogo, di cui al comma 1 del presente articolo.
2. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.
3. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione bianco o rosso, e' riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da una o piu' varieta' del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico, i quali non possono superare il 15% del totale.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:
Prima zona:
tale zona e' delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormons, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimita' del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.
Seconda zona:
tale zona e' delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso Sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimita' di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1a zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' minima di 4000 ceppi ad ettaro.
4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit" ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' in alcun caso essere superiore al 60% per il "Picolit" ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del 75% per gli altri vini, avra' diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovra' essere classificato come "vino da tavola". Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.
7. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, fino all'invaiatura.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
3. E' inoltre facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonche' in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale, a condizione che le ditte medesime:
dimostrino di avere terreni vitati in conduzione iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione;
presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale

possibilita' delle aziende di vinificare le uve ottenute da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio".
4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per tutti i vini, eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene fissato al 13%.
5. E' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", in tutte le sue tipologie, purche' i quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni di cui al precedente art. 2, comma 1, non superino il 15%.
6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
4)"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
acidità volatile massima: 30meq/l
6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
11) "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
12) "Collio Goriziano" o "Collio" Friulano:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
14) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia rosso:
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.

I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva "riserva" di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalita' di invecchiamento.
I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.
Invecchiamento

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il "Picolit", ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione aggiuntiva "riserva", purche':
1) i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;
2) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
3) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.
Designazione e presentazione

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:
1. e' vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;
2. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Lo stesso criterio e' adottato per l'indicazione delle tipologie. L'indicazione di tipologia "Rosso" e' obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" e' facoltativa;
3. i vini con denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
4. i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.

10A04834

DECRETO 16 aprile 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni in merito alla citata proposta di disciplinare;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», già denominazione di origine controllata con DPR 23 aprile 1966 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle menzioni geografiche aggiuntive — riportate all'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto — alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite al predetto art. 7, comma 5, sono tenuti ad aggiornare l'iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalità prescritte dall'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Barbaresco».

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BARBARESCO».

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- «Barbaresco»;
- «Barbaresco» riserva;
- «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al successivo art. 7 alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Nebbiolo.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
- e' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita: «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.
con menzione geografica aggiuntiva:		
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Barbaresco»	7,2	12,50% vol.
«Barbaresco» riserva	7,2	12,50% vol.

Nel caso in cui la denominazione d'origine controllata e garantita «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d'età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
al terzo anno	4,3	12,50 % vol.
al quarto anno	5,0	12,50 % vol.
al quinto anno	5,8	12,50 % vol.
al sesto anno	6,5	12,50 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, con lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, la data di inizio delle operazioni e la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini. a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione**.** E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio del comune di Alba. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	produzione max di vino
«Barbaresco»	70%	56 hl/ha
«Barbaresco» riserva	70%	56 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	produzione max di vino
«Barbaresco»	68%	54,4 hl/ha
«Barbaresco» riserva	68%	54,4 hl/ha

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

Vino	durata mesi	di cui in legno	decorrenza
«Barbaresco»	26	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Barbaresco» riserva	50	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

Vino	data
«Barbaresco»	1° gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia;
«Barbaresco» riserva	1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia;

7. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia "riserva"

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di intesa con il Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:
Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».
5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Barbaresco intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbaresco come all'Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», di cui all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
2. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l'esclusione di quelle da 200 cl.
3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
4. Su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 15.

10A04835

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2010.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010. (Documento n. 9).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Approvato nella seduta del 21 aprile 2010)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 28 gennaio 2010, con il quale sono stati convocati per il giorno 23 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 68 comuni della regione, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 6 giugno 2010;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 9/A del 9 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per il giorno 16 maggio 2010 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 205 comuni della provincia di Trento e di 111 comuni della provincia di Bolzano, nonché per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali nel comune di Rovereto (Trento) e di Bolzano, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 30 maggio 2010;

Visto il decreto dell'assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 126 del 18 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 16 e 17 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 9 comuni della regione;

Visto il decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione autonoma Siciliana n. 87 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 41 comuni della regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 13 giugno 2010;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Sardegna n. 43 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010, i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale di 8 province e per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 176 comuni della regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 13 e 14 giugno 2010;

Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

Visto lo Statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Legge regionale statutaria»;

Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», nonché lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art. 19, comma 38, della legge della regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto lo Statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione Siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge della regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Vista la legge della regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale»;

Visto il decreto dell'assessore regionale della regione Siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali»;

Considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, quanto segue:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei presidenti delle province della Sardegna e dei relativi consigli provinciali, fissate per i giorni 30 e 31 maggio 2010, con eventuale ballottaggio il 13 e 14 giugno 2010, nonché per le elezioni comunali fissate nella regione Trentino-Alto Adige per il giorno 16 maggio, con eventuali ballottaggi il 30 maggio 2010, nella regione Friuli-Venezia Giulia per i giorni 16 e 17 maggio, nella regione Valle d'Aosta, per il giorno 23 maggio, con eventuali ballottaggi il 6 giugno 2010, nella regione Siciliana per i giorni 30 e 31 maggio, con eventuali ballottaggi il 13 e 14 giugno 2010.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'art. 8, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo art. 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui di cui all'art. 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma, nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso fra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono un gruppo nel relativo consiglio regionale.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, nella regione Sardegna, garantiscono spazi:

a) ai candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

5. Nel periodo di cui al comma 4, le trasmissioni di comunicazione politica, nelle altre regioni interessate dalle consultazioni, garantiscono spazi:

a) ai candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei consigli dei comuni di cui alla lettera *a)*.

6. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui al comma 4, lettera *a)*, e comma 5, lettera *a)*, e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui al comma 4, lettera *b)*, e comma 5, lettera *b)*.

7. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di presidente della provincia o di sindaco dei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

8. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, le coalizioni che sostengono i candidati di cui al comma 4, lettera *a)*, e comma 5, lettera *a)*, individuano un rappresentante delle liste che le compongono, al quale è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari.

9. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su basebisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nelle.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, commi 4 e 5.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a presidente della provincia o a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. La ripartizione degli spazi tra gli aventi diritto, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, e i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso è sospesa dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali, con particolare riferimento agli specifici sistemi elettorali ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese quelle previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 8.

Tribune elettorali

1. La RAI programma nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, commi 4 e 5. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'art. 3, comma 6.

4. Alle tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di presidente della provincia e di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'art. 3, comma 7.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla TGR (Testata Giornalistica Regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 10.

Art. 9.

Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il presidente: ZAVOLI

10A05064

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 25 marzo 2010.

Istituzione del Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto il decreto del 24 gennaio 2003 «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che ai sensi della previgente normativa e di consolidata prassi, i provvedimenti emanati dall'Istituto, in quanto organo tecnico scientifico del SSN, sono oggetto di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della salute.

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» come modificato dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 194/2009, il quale in merito agli adempimenti che le amministrazioni devono espletare al fine dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea prevede che «a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Preso atto che in attuazione di detta norma il Ministero della salute, con nota del 5 febbraio 1010, n. 4015-P-05, ha comunicato l'intenzione di voler procedere, entro il 2010, alla pubblicazione del Bollettino ufficiale ministeriale esclusivamente attraverso il proprio sito informatico, invitando, contestualmente, l'Istituto a voler provvedere autonomamente alla pubblicazione degli atti di rispettiva competenza;

Considerato che, nel rispetto della normativa speciale dettata in merito alla pubblicazione di specifici atti, appare necessario realizzare un Bollettino ufficiale di competenza dell'Istituto superiore di sanità ove pubblicare in forma telematica tutti gli atti che vengono oggi pubblicati sul Bollettino ufficiale ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanità da pubblicare in un'apposita sezione del sito intranet www.iss.it/inet/Portale

Sul Bollettino Ufficiale - ISSA saranno pubblicati gli atti previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti, gli atti previsti dall'art. 7 del del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché ogni altro atto o documento per il quale l'Amministrazione ritenga opportuna la medesima forma di pubblicità notizia.

La pubblicazione sul Bollettino ufficiale - ISS non sostituisce, nei casi richiesti dalla legge, la forma di pubblicità mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e/o nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 2.

La pubblicazione degli atti e documenti sul Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, potrà avvenire per estratto o per intero.

Dell'avvenuta pubblicazione del Bollettino ufficiale sarà data notizia sull'Albo dell'Istituto e sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità (www.iss.it).

Art. 3.

I dirigenti degli uffici competenti alla predisposizione degli atti e dei documenti soggetti a pubblicazione sono tenuti a trasmettere gli atti da essi redatti all'Ufficio matricola per la successiva trasmissione al SIDBAE - Settore informatico - il quale ne curerà la pubblicazione sul bollettino.

La pubblicazione del Bollettino ufficiale avrà, di norma, cadenza mensile, con numerazione progressiva di anno in anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità (www.iss.it).

Roma, 25 marzo 2010

Il presidente: GARACI

10A04790

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pantoloc Control» (pantoprazolo).

Determinazione/C n. 367/2010

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Pantoloc Control (pantoprazolo) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 giugno 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/519/001 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

EU/1/09/519/002 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;

EU/1/09/519/003 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

EU/1/09/519/004 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse.

Titolare A.I.C.: NYCOMED GmbH - Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta NYCOMED GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 23/24 marzo 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale PANTOLOC Control (pantoprazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse - AIC n. 039622016/E (in base 10) 15T5D0 (in base 32);

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse - AIC n. 039622028/E (in base 10) 15T5DD (in base 32);

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse - AIC n. 039622030/E (in base 10) 15T5DG (in base 32);

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse - AIC n. 039622042/E (in base 10) 15T5DU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido) negli adulti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PANTOLOC Control (pantoprazolo) è classificata come segue:

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse - AIC n. 039622016/E (in base 10) 15T5D0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse - AIC n. 039622028/E (in base 10) 15T5DD (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse - AIC n. 039622030/E (in base 10) 15T5DG (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

confezione: 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse - AIC n. 039622042/E (in base 10) 15T5DU (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTOLOC Control (pantoprazolo) è la seguente: medicinale di automedicazione (OTC).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04863

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 15 aprile 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2782 del 12 marzo 2010, del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 12 marzo 2010;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dallo sciopero indetto dalla C.G.I.L.;

Informato di tale circostanza il Garante del contribuente con nota prot. n. 4191 in data 25 marzo 2010;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 12 marzo 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 aprile 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A04862

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 31 marzo 2010.

Sostituzione di un componente della Commissione per la C.I.G. - settore edilizia, della provincia di Udine. (Determinazione n. 2622/2010).

IL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORO,
COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 5039 del 3 settembre 2008, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota della Associazione piccole e medie industrie di Udine, pervenuta in data 26 marzo 2010, con la quale si richiede la sostituzione del sig. Gianluigi Martinis - rappresentante API - in qualità di componente effettivo in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore edilizia della provincia di Udine, con l'indicazione del nominativo della dott.ssa Federica Tessitori;

Sotto la propria responsabilità;

Determina

1) di provvedere alla sostituzione del signor Gianluigi Martinis - rappresentante della Associazione piccole e medie industrie di Udine, in qualità di componente effettivo in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore edilizia, con la dott.ssa Federica Tessitori;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 31 marzo 2010

p. *Il dirigente lavoro collocamento e formazione*
GRATTON

10A04888

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo

Con decreto del Ministro per il turismo del 21 gennaio 2010, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il Regolamento di organizzazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo di cui alla delibera presidenziale n. 6 del 25 novembre 2008, ratificata dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 49 del 19 dicembre 2008, come modificata dalla delibera presidenziale n. 5 del 24 giugno 2009, ratificata dal Commissario straordinario dell'ENIT con deliberazione n. 4 del 15 settembre 2009.

Il Regolamento di organizzazione sarà consultabile sul sito istituzionale dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - www.enit.it.

10A04792

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista, in Loano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista, con sede in Loano (Savona).

10A04786

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Gripovac 3»

Estratto provvedimento n. 54 del 26 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Specialità medicinale: GRIPOVAC 3.

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	NIN	PROCEDURA EUROPEA
SOSPENSIONE INIETTABILE SUINI INTRAMUSCOLARE 1 FLACONE VETRO TAPPO GOMMA 20 ML	104249014	EU/2/2009/102/001
SOSPENSIONE INIETTABILE SUINI INTRAMUSCOLARE 1 FLACONE VETRO TAPPO GOMMA 50 ML	104249026	EU/2/2009/102/002
SOSPENSIONE INIETTABILE SUINI INTRAMUSCOLARE 1 FLACONE VETRO TAPPO GOMMA 100 ML	104249038	EU/2/2009/102/003
SOSPENSIONE INIETTABILE SUINI INTRAMUSCOLARE 1 FLACONE PET TAPPO GOMMA 20 ML	104249040	EU/2/2009/102/004
SOSPENSIONE INIETTABILE SUINI INTRAMUSCOLARE 1 FLACONE PET TAPPO GOMMA 50 ML	104249053	EU/2/2009/102/005
SOSPENSIONE INIETTABILE SUINI INTRAMUSCOLARE 1 FLACONE PET TAPPO GOMMA 100 ML	104249065	EU/2/2009/102/006

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2010)158 del 14 gennaio 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A04799

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Equioxx»

Estratto provvedimento n. 55 del 26 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Merial S.A.

Rappresentante per l'Italia: Merial Italia S.p.a.

Specialità medicinale: EQUIOXX.

Confezioni autorizzate:

20 mg/ml soluzione iniettabili cavalli scatola 1 fiala 25 ml - 104182023 - EU/2/08/083/002;

20 mg/ml soluzione iniettabili cavalli scatola 6 fiale 25 ml - 104182035 - EU/2/08/083/003.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione 18 dicembre 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A04798

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza di Fer.Co. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in Roma

Con decreto ministeriale 23 marzo 2010 è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza di FER.CO. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Achille De Angelis deceduto, in qualità di esperto, il sig. rag. Alfredo Basile, nato a Roma il 12 gennaio 1958.

Il comitato di sorveglianza della predetta procedura è, pertanto, così composto:

rag. Alfredo Basile, nato a Roma il 12 gennaio 1958, in qualità di esperto, presidente;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Maria Franca Nigro, nata a Foggia il 12 settembre 1953, in qualità di esperta, componente.

10A04801

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «BKN Fiduciaria S.p.A.», in Milano

Con D.D. 16 marzo 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 14 maggio 2004 alla società «BKN Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Milano - Iscrizione registro delle imprese e codice fiscale n. 04102160969.

10A04784

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Calchi Novati Soc. di Rev. SpA - ora Società di revisione Srl in liq.», in Lodi

Con D.D. 29 marzo 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 28 settembre 1977, modificato in date 21 maggio 1979 e 24 novembre 1995, con il quale la società «Calchi Novati Soc. di Rev. SpA - ora Società di revisione Srl in liq.», con sede legale in Lodi, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00302880190, è revocata.

10A04800

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «ERRE/A - Revisori associati - Società di revisione Srl», in Milano

Con D.D. 29 marzo 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 27 marzo 1970, con il quale la società «ERRE/A - Revisori associati - Società di revisione Srl», con sede legale in Milano - Iscrizione registro imprese e C.F. n. 03651700159, è revocata.

10A04802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Farine de Châtaigne Corse/Farina Castagnina Corsa»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 78 del 27 marzo 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati - «Farine de Châtaigne Corse/Farina Castagnina Corsa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A04787

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "BRAMATERRA".

Art. 1 Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata "Bramaterra" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Bramaterra"
"Bramaterra" riserva.

Art. 2 Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %;
Croatina : fino ad un massimo del 30 %;
Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%

Art. 3 Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve dei vini "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva , comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Art. 4 Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Bramaterra" e " Bramaterra"riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo, siliceo e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
-esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve;
-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Bramaterra"	7,5	11.50 % vol.
"Bramaterra" riserva	6,7	12.00 % vol.

La resa massima ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e"Bramaterra" Riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 6,7.

Le uve destinate alla produzione del vino"Bramaterra" e "Bramaterra" riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.

La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo purché il vigneto abbia un'età di impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari :

Anno di impianto	vini	
	"Bramaterra" e"Bramaterra"riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,0	12,00 % vol.
quarto	4,7	12,00 % vol.
quinto	5,4	12,00 % vol.
sesto	6,0	12,00 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata da! precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 Norme per la vinificazione.

1.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento del vino "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere effettuate nel territorio dei seguenti comuni: Lozzolo, Roasio, in provincia di Vercelli;

Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	Produzione max vino
"Bramaterra"	70%	5.250
"Bramaterra" riserva	70%	4.700

Per l'impiego della menzione "vigna" , fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra , la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto**.**

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

tipologia	Durata mesi	di cui in legno	A decorrere dal
"Bramaterra"	22	18	1° novembre
"Bramaterra" riserva	34	24	dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

tipologia	decorrenza
Bramaterra	1° settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva
"Bramaterra" riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della raccolta dell'uva

6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Bramaterra" più giovane a “Bramaterra”più vecchio o viceversa.

7. Per i vini “Bramaterra”la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia” rosso .

8. Il vino “Bramaterra”e “Bramaterra”riserva può essere classificato, con la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia” rosso , purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 Caratteristiche al consumo.

1. I vini “Bramaterra”e “ Bramaterra” riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bramaterra “ :
-colore: rosso granato con riflessi aranciati;
-odore: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
-sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
“Bramaterra”con indicazione di "vigna": 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 *gli.*

“Bramaterra”Riserva :
colore: rosso granato con riflessi aranciati**;**
odore: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
“Bramaterra” riserva con indicazione di “vigna”: 12.00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
I suddetti vini possono presentare sentore di legno.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Bramaterra" e “ Bramaterra” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e " Bramaterra" riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Bramaterra"e "Bramaterra" riserva , la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e relativo toponimo purché:

-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

-coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra"o " Bramaterra" riserva , intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

4. Nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra"e " Bramaterra" riserva , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 Confezionamento.

1.Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Bramaterra" e "Bramaterra" Riserva anche con menzione vigna , ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi a titolo definitivo della CEE, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

10A04788

Individuazione della Direzione destinataria della presentazione delle istanze ai sensi del decreto 10 aprile 2006, recante «Disciplina per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari».

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, ha trasferito la «Disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità» al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore - e ritenuto necessario adeguare, al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, le modalità di presentazione delle richieste di contributo ai sensi del decreto 10 aprile 2006, recante «Disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006, si comunica che a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 10 aprile 2006, le domande concernenti le richieste di contributo devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

10A04791

CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera n. 30 del 22 febbraio 2010 la Giunta della Camera di commercio di Trieste ha nominato conservatore del registro delle imprese l'avv. Stefano Patriarca.

10A04806

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «The Mazal Tov Company - Società Cooperativa», in Trieste

Con deliberazione n. 536 dd. 25 marzo 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «The Mazal Tov Company - Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 20 marzo 2003 per rogito notaio dott.ssa Paola Pasqua di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04804

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/114 del 26/2/2010/UPC dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano "Humulin"». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2010).

Alla pag. 17 del sopraindicato supplemento ordinario, riguardante il medicinale HUMULIN, sono riportate le seguenti correzioni:

alla voce «Confezioni», i periodi riportati dal sesto al dodicesimo rigo devono ritenersi espunti ed aggiunto il seguente periodo: «025707391/M – "30/70" 5 CARTUCCE 3ML 100 U/ML»;

ed ancora, alla voce «N° Procedura Mutuo Riconoscimento», il periodo riportato al terzo rigo deve intendersi espunto;

infine, alla voce «Modifica Apportata» le parole «Ulteriori modifiche apportate con le procedure di rinnovo.» sono da ritenersi espunte.

10A04887

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-095) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.